



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 94 Data 08/08/2011	OGGETTO:	PALESTRA SCOLASTICA DI VIA GIOTTO. CONVENZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA GESTIONE IN USO PLURIENNALE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ED AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO.
--	-----------------	--

L'anno **duemilaundici** il giorno **otto** del mese di **agosto** alle **ore 20.00** presso la sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	X	
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore	X	
Giuseppe FLORIS	Assessore	X	
Massimo LEONI	Assessore	X	
Franco MATTA	Assessore	X	
Giuseppe MELIS	Assessore		X
Andrea ORRU'	Assessore	X	
TOTALE		7	1

Presiede il Sindaco **MARIA BARBARA PUSCEDDU**.

Partecipa il Segretario Generale Dott.^{ssa} **MARIA ANTONIETTA BASOLU**

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione concernente *“Palestra scolastica di via Giotto. Convenzione per l'attribuzione della gestione in uso pluriennale in orario extrascolastico ed autorizzazione all'esecuzione di interventi di miglioramento dell'impianto sportivo da parte del concessionario”*;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica espressi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Personale e dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici ed inseriti nella stessa proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Palestra scolastica di via Giotto. Convenzione per l'attribuzione della gestione in uso pluriennale in orario extrascolastico ed autorizzazione all'esecuzione di interventi di miglioria dell'impianto sportivo da parte del concessionario*" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Stante l'urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Maria Barbara PUSCEDDU

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta BASOLU

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 13.12.1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai Capigruppo consiliari.

Sinnai, 10/08/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ssa Maria Antonietta Basolu

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 08/08/2011, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 10/08/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ssa Maria Antonietta Basolu



COMUNE DI SINNAI

PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	PALESTRA SCOLASTICA DI VIA GIOTTO. CONVENZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA GESTIONE IN USO PLURIENNALE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ED AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO.
-----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- l'Amministrazione Comunale dispone di una palestra scolastica, ubicata nella Scuola Secondaria Statale di 1° grado Luigi Amat, succursale di via Giotto la quale, in questi ultimi anni, negli orari extrascolastici, è stata utilizzata dall'Associazione Sportiva dilettantistica Sinnai Calcio a 5, con sede in Sinnai, Via delle Mimose, 19;
- lo sforzo congiunto del Comune di Sinnai e della ASD Sinnai Calcio, concentratosi in questi primi anni nel miglioramento della struttura, ha visto l'affidatario impegnarsi nella realizzazione di numerosi interventi quali l'adeguamento alle norme di sicurezza dell'impianto elettrico, luci di emergenza e loro protezione, ripristino dei bagni, adeguamento alle barriere architettoniche e fornitura delle panchine;
- nel contempo sono stati realizzati importanti progetti di sviluppo sportivo che hanno consentito la promozione della squadra femminile di calcio a 5 nel campionato nazionale di serie A, mentre la squadra maschile della medesima disciplina è stata promossa nel campionato nazionale serie B, entrambi da disputarsi nell'imminente stagione sportiva 2011 e 2012 che inizierà il prossimo 20 settembre corrente anno;
- questo importante risultato rappresenta un'opportunità unica per il Comune di Sinnai per sviluppare nuovi progetti nella palestra scolastica di proprietà comunale, facendola divenire un punto di riferimento per l'intero territorio comunale e intercomunale, promuovendo il calcio a 5 per tutti e formando i giovani sinnaesi più promettenti perché possano giocare a calcio a 5 ad alti livelli, compresa la squadra under 21 che competerà a livello nazionale;

Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione della L.R. 17 maggio 1999 n.17 "Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in Sardegna", ha pubblicato un avviso per la presentazione delle richieste di contributo per l'anno 2011 che prevede l'erogazione di contributi in conto capitale all'associazionismo sportivo per il completamento, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base i cui interventi sono destinati alle società e associazioni sportive a condizione che:

- si tratti di società ed associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva operanti in ambito regionale, o di cooperative giovanili regolarmente costituite che abbiano come fine preminente quello di promuovere e incentivare l'attività motoria e/o sportiva;
- il Comune, nel cui ambito territoriale deve essere realizzato l'intervento, esprima con formale provvedimento del competente organo o servizio comunale, parere favorevole alla realizzazione dell'opera;
- il soggetto richiedente si obblighi - con atto unilaterale trascritto - a non mutare la destinazione dell'opera nei termini di cui all'articolo 12 della L.R. 17/99; a garantire l'uso pubblico dell'impianto ai

sensi dell'articolo 21 della legge regionale n° 17/1999, nonché, in caso di alienazione dell'opera, a preferire il Comune nella conclusione del contratto;

- siano iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 17/1999;
- nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario, la durata dell'affitto o di altra forma di concessione non può essere inferiore ad anni 15, salvo casi di concessione su aree pubbliche che verranno disciplinate in sede di accordi di programma con l'Ente interessato, previo rilascio di autorizzazione del concessionario alla realizzazione delle opereM;

Vista la richiesta datata 28/07/2011 del Presidente dell'Associazione Sinnai Calcio, Mauro Moi, tendente ad ottenere la concessione pluriennale della palestra scolastica di via Giotto per lo svolgimento del campionato nazionale di serie A di calcio a5 femminile nell'imminente Anno Sportivo 2011 e 2012;

Dato atto che:

- al fine di ottenere la concessione pluriennale della struttura comunale, l'Associazione Sinnai Calcio si impegna ad eseguire i lavori di adeguamento necessari per ottenere l'omologazione della palestra scolastica di via Giotto da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio, richiesta per poter disputare nella predetta palestra il campionato nazionale di serie A della squadra femminile di calcio a 5 l'anno sportivo 2011 e 2012 che avrà inizio il prossimo 20 settembre;
- per tale motivo, a corredo dell'istanza di cui innanzi, la società ASD Sinnai Calcio a 5 ha trasmesso a questo Ente gli elaborati relativi ai "Lavori di adeguamento della struttura (palestra scolastica) alle norme di sicurezza e alle norme federali sugli impianti sportivi", descritti nel documento "Progetto preliminare", acquisito agli atti del Comune, il cui valore ammonta a € 71.684,00 più IVA per un totale di € 86.020,80 redatto sulla base dei lavori richiesti dagli ispettori della F.I.G.C., come risulta dal verbale di ispezione del 07/07/2011, e specificatamente:
 - realizzazione taglio dell'attuale pensilina lato tribune poiché invade l'area di gioco e distanze di sicurezza ad un'altezza di ml 2.10 per cui è da ritenersi pericolosa per l'incolumità degli atleti;
 - demolizione delle due scale di accesso dalle tribune al campo di gioco poiché il regolamento F.I.G.C. non prevede il contatto diretto tra pubblico e campo di gioco;
 - sostituzione del manto di gioco con pavimento in parquet elasticizzato;
 - taglio muratura in laterizio sotto la tribuna per alloggio panchine giocatori;
 - tracciatura nuovo campo e posa di accessori;
 - realizzazione dei servizi igienici in corrispondenza dei due ingressi lato via Giotto;
 - sistemazione degli accessi verso le tribune con riorganizzazione dei seggiolini per il pubblico e posa dei parapetti necessari di protezione;

Visto, al riguardo, il nulla osta da parte del Consiglio d'Istituto della Scuola Secondaria Statale di 1° grado "Luigi Amat" di via Giotto, all'autorizzazione ai lavori di adeguamento della palestra scolastica di via Giotto alle condizioni ivi previste;

Presa visione del progetto preliminare presentato dalla ASD, composto dai seguenti elaborati:

- planimetrie, piante, sezioni, prospetti, schemi, tabelle
- relazione tecnica
- documentazione fotografica
- computo metrico

con una previsione di spesa di € 71.684,00 più IVA per un totale di € 86.020,80 come risulta dal relativo computo metrico;

Rilevato che la società ASD Sinnai Calcio intende partecipare al Bando regionale che prevede l'erogazione di contributi in conto capitale all'associazionismo sportivo per il completamento, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base i cui interventi sono destinati alle società e associazioni sportive mediante la presentazione del suddetto progetto con l'impegno in ogni caso, a prescindere dall'esito della domanda di concessione del finanziamento, di eseguire gli interventi necessari per l'omologazione della palestra come individuati nel computo metrico facente parte degli elaborati di progetto;

Visti il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore dei Lavori Pubblici Ing Luisa Cocco in ordine all'approvazione del progetto preliminare inerente le opere di adeguamento della struttura (palestra scolastica) alle norme di sicurezza e alle norme federali sugli impianti sportivi;

Dato ancora atto che:

- per le motivazioni suesposte, il Comune di Sinnai ritiene importante ed ampiamente giustificato individuare nella ASD Sinnai Calcio a 5 il soggetto gestore della palestra scolastica di via Giotto anche al fine di consentirne la partecipazione al bando regionale di cui sopra in considerazione dei maggiori investimenti che possono essere effettuati nella struttura comunale;
- questa scelta è coerente con la volontà di questa Giunta di improntare la politica di gestione degli impianti sportivi di Sinnai verso la realizzazione delle seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:
 - promuovere un maggiore coinvolgimento dei soggetti privati operanti nel sistema-sport locale nei processi di gestione degli impianti sportivi;
 - cercare di realizzare una conduzione economica dell'impianto sportivo con i minori oneri possibili a carico del comune attraverso una gestione che miri allo sviluppo autofinanziato delle attività e in misura massima possibile degli impianti;
 - responsabilizzare il concessionario ed ottenere dallo stesso un impegno a provvedere, oltre che alla gestione ordinaria, anche ad effettuare investimenti sull'impianto;
 - soddisfare le esigenze delle scuole relativamente alla possibilità di usufruire di maggiori attrezzature sportive;
 - sostenere e sviluppare la pratica del calcio a 5, anche a livello agonistico;

Atteso che alla scadenza naturale o anticipata della concessione le opere di miglioria realizzate, previa autorizzazione e successiva verifica dei competenti Uffici Tecnici Comunali, saranno acquisite in proprietà del Comune di Sinnai per accessione ai sensi dell'articolo 934 Codice Civile, senza che competa al Concessionario alcuna indennità o compenso di sorta;

Valutati i benefici che derivano al Comune dall'instaurazione del presente rapporto con l'ASD Sinnai Calcio a 5 stante il suo interesse all'implementazione delle strutture con propri investimenti e l'esperienza che vanta nella gestione di strutture sportive;

Preso atto dell'impegno economico che l'Associazione Sinnai Calcio a 5 dovrà sostenere per la realizzazione delle opere di miglioria e tenuto conto dei requisiti previsti per la partecipazione al bando regionale, si ritiene di stabilire la durata della concessione in anni 6 alle condizioni meglio specificate nella convenzione che qui si approva;

Ritenuto dover regolare i rapporti giuridici con il concessionario mediante la stipula dell'allegata convenzione elaborata anche considerando gli schemi di convenzione per la concessione in uso e gestione degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche approvati con la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 08.02.2010;

Visto il vigente regolamento di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte con la deliberazione consiliare n. 30 del 17.05.2004;

Visti il parere favorevole del Responsabile del Settore AAGG e Personale e del Settore LLPP e Servizi Tecnologici competenti in ordine alla **regolarità tecnica** espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e riportati in calce al presente provvedimento;

DELIBERA

1. di concedere alla Associazione Sportiva Dilettantistica Sinnai Calcio a 5 con sede in Sinnai in Via delle Mimose, n. 19 la palestra scolastica di Via Giotto, comprese le pertinenze e attrezzature presenti nel suddetto impianto, per lo svolgimento dell'attività sociale, ricreativa per l'esercizio della disciplina sportiva di "Calcio a 5" in orario extrascolastico nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio d'Istituto della Scuola Secondaria Statale di I Grado "L. Amat" di Sinnai per un periodo di anni 6 (sei) rinnovabili;

2. di approvare lo schema di convenzione con il quale regolare i rapporti giuridici con la summenzionata Associazione ASD Sinnai Calcio, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare il progetto preliminare dei "Lavori di adeguamento della struttura (palestra scolastica) alle norme di sicurezza e alle norme federali sugli impianti sportivi" richiamato in premessa dell'importo complessivo di € 86.020,80, IVA compresa, presentato dall'Associazione ASD Sinnai Calcio;
4. di autorizzare la realizzazione delle opere progettate che dovrà aver luogo nel rispetto delle modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia a totale cura e spesa del soggetto convenzionato, previa attivazione delle procedure previste dalla legge, con l'obbligo di dotarsi di tutti i visti, pareri, assensi, nullastata e autorizzazioni necessari, tenuto conto delle prescrizioni urbanistiche, manlevando il Comune di Sinnai da qualsiasi responsabilità per incidenti o danni a persone e/o cose eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.
5. Di incaricare ognuno per la propria competenza i responsabili di settore dell'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento.
6. Di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA <i>Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i>	
Data, 08/08/2011	<u>- FAVOREVOLE -</u> Il Responsabile del Settore AAGG e Personale <i>F.to Sig.ra Paola Asuni</i>
Data 08/08/2011	<u>- FAVOREVOLE -</u> Il Responsabile del Settore LLPP e Servizi Tecnologici <i>F.to Ing. Luisa Cocco</i>

**CONVENZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA GESTIONE IN USO
PLURIENNALE DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA GIOTTO IN
ORARIO EXTRASCOLASTICO**

L'anno duemilaundici il giorno _____ del mese _____ in Sinnai nella sede del Comune di Sinnai, nell'Ufficio del Responsabile del Settore AAGG e Personale;

TRA

L'Amministrazione Comunale di Sinnai, C.F. 80014650925, rappresentata dai seguenti responsabili di settore ciascuno per la propria competenza:

- Sig.ra Paola Asuni – Responsabile del Settore AA.GG. e Personale;
- Ing. Luisa Cocco – Responsabile del Settore LL.PP. e Tecnologici;

che intervengono al presente atto in nome e per conto e nell'interesse della stessa Amministrazione in virtù dei poteri conferiti loro rispettivamente con decreti sindacali n° 16 del 06.06.2011 e n° _____ del 06.06.2011 depositati agli atti;

E

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Sinnai Calcio a 5 con sede in Sinnai in Via delle Mimose, 19 C.F. 92139370925 che, per brevità, sarà di seguito denominata "Concessionaria" per la quale interviene il Sig. Mauro Moi nato a Quartu Sant'Elena il 07.05.1961 nella sua qualità di Presidente autorizzato in virtù dello statuto sociale approvato con verbale dell'assemblea dei soci depositato all'Agenzia delle Entrate il 01.09.2005 registro n° 3424 depositato agli atti;

PREMESSO

PREMESSO che il Comune di Sinnai, in considerazione dell'importanza della pratica sportiva sia sotto il profilo formativo e di crescita culturale e civile sia quale momento di aggregazione sociale, intende rendere fruibili in orario extrascolastico la palestra scolastica della Scuola Secondaria Statale di 1° grado "Luigi Amat" di via Giotto secondo quanto previsto dall'art. 90 comma 26 della L. 27/12/2002 n° 289;

VISTO l'estratto del verbale del Consiglio d'Istituto datato 22 luglio 2011 da cui si evincono le prescrizioni da osservare per l'esecuzione dei lavori di adeguamento della palestra nonché gli orari in cui la palestra potrà essere utilizzata dall'Associazione sportiva Dilettantistica Sinnai Calcio a 5;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. _____ in data _____ con la quale è stata disposta l'attribuzione in uso pluriennale della palestra scolastica ubicata nella Scuola Secondaria Statale di 1° grado Luigi Amat, succursale di via Giotto, a favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Sinnai Calcio a 5;

Visto il vigente regolamento di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della concessione

Il Comune concede alla Associazione Sportiva Dilettantistica Sinnai Calcio a 5 con sede in Sinnai in Via delle Mimose, 19 la palestra scolastica di Via Giotto, comprese le pertinenze e attrezzature presenti nel suddetto impianto, per lo svolgimento dell'attività sociale, ricreativa per l'esercizio della disciplina sportiva di "Calcio a 5" in orario extrascolastico nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio d'Istituto della Scuola Secondaria Statale di I Grado "L. Amat" di Sinnai che si allega per formare parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "A" .

L'orario di utilizzo è suscettibile di variazione con atto del Responsabile del Settore dell'Amministrazione, previa conferenza con il Dirigente Scolastico ed il Concessionario.

L'orario di utilizzo comprende tutto il tempo intercorrente dalla apertura dell'impianto alla chiusura fino a che l'ultimo spettatore, atleta, dirigente, arbitro non avrà lasciato l'impianto sportivo.

Il Concessionario é tenuto a comunicare al Concedente l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.

Art. 2 - Descrizione dell'impianto

La palestra oggetto della convenzione è individuata nella struttura pubblica realizzata a seguito del progetto esecutivo approvato con deliberazione della G.C. n° 221 del 13.04.1987 e meglio individuata nel progetto preliminare di cui al successivo art. ____ della presente convenzione.

Il Comune concede l'uso della palestra scolastica nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al concessionario.

Il Comune o l'Autorità Scolastica si riservano il diritto di utilizzare la palestra con le strutture annesse per impegni o manifestazioni sportive ed altre compatibili con la natura dell'impianto, dandone tempestiva comunicazione al Concessionario e concordando i tempi e le modalità di accesso al fine di non ostacolare l'attività sportiva, con particolare riferimento alle gare dei campionati ufficiali.

Nessun diritto potrà avanzare il concessionario per l'uso diretto dell'impianto da parte del Comune. Nei suddetti casi, il concessionario sarà sollevato da ogni spesa o danni che potessero derivare dalla manifestazione stessa.

In occasione di manifestazioni richieste dal Comune, lo stesso si impegna a garantire il rispetto di tutte le prescrizioni per la corretta utilizzazione dell'impianto alle quali è soggetta la stessa Concessionaria con la presente concessione.

Art. 3 - Modalità di utilizzo della palestra scolastica

Il concessionario deve utilizzare la palestra con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno alla stessa, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune e della Scuola in modo da restituirla, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza.

In occasione di manifestazioni, di gare di campionato, il concessionario, deve provvedere a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, di biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti.

Art. 4 – Oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario dovrà provvedere:

- a) alla pulizia dei locali, dello spogliatoio, degli spalti, dell'area interessata alla pratica sportiva e relative pertinenze, alla segnatura del campo di gioco (la palestra dovrà essere riconsegnata perfettamente pulita in ogni sua parte e pertinenza dopo ogni utilizzazione);
- b) all'apertura, chiusura e conduzione dell'impianto mediante l'impiego di idoneo personale;
- c) alla sorveglianza custodia dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti, negli orari extrascolastici, eventualmente anche con sistemi di videosorveglianza;
- d) alla tutela sanitaria di tutti i praticanti l'attività sportiva ai sensi di quanto previsto dal D. M. 18.02.1982;

Sono a carico del concessionario inoltre gli oneri di manutenzione ordinaria dell'impianto, così individuati:

- a) manutenzione dell'area inerbita di pertinenza della palestra;
- b) tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti interni;
- c) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le svecchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni, di parti del tendone di copertura;
- d) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi;
- e) riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate, di lampade, interruttori, punti prese e valvole;
- f) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili dell'area di attività sportiva, quali: panchine, porte da gioco, reti etc.
- g) manutenzione della superficie di gioco;

Il concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari ed incaricati del Comune e della Regione riterranno di effettuare.

L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari: tali decisioni saranno comunicate con congruo preavviso rispetto all'attuazione dei lavori.

La concessione comprende inoltre ogni spesa ordinaria necessaria allo svolgimento delle attività ammesse all'impianto.

Il Concessionario si impegna a utilizzare il personale necessario per la gestione nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di lavoro e previdenza.

Tutte le eventuali spese per la stipulazione della presente convenzione sono a carico del concessionario.

Art. 5 - Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria e conseguenti riparazioni sugli impianti e sulle strutture, tribune, spogliatoio e pertinenze.

Il Comune non risponde in caso di danneggiamenti o intrusioni o furti avvenuti durante l'orario di apertura degli impianti da parte del concessionario.

Art. 6 - Organizzazione delle attività

Per ogni singola attività il Concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.

Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

L'organizzazione delle attività ammesse compete al Concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Art. 7 – Interventi di miglioria dell'impianto sportivo e delle dotazioni di attrezzature sportive

Il Concessionario si impegna a realizzare le opere di adeguamento della struttura alle norme di sicurezza e alle norme federali sugli impianti sportivi e di miglioria descritte nel documento "Progetto preliminare" approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. _____ in data _____, acquisito agli atti del Comune, per un importo di € 71.684,00 più IVA e per un totale di € 86.020,80;

I lavori dovranno essere effettuati nei periodi di interruzione delle attività didattiche, nel rispetto dei tempi stabiliti dall'autorità comunale e dall'autorità scolastica, e dovranno prevedere gli adeguamenti che vadano incontro alle necessità scolastiche quali la tracciatura del nuovo tappeto di volley e di palla a mano nonché la sistemazione dei "plinti" necessari per il fissaggio dei pali tendirete.

La realizzazione delle opere dovrà aver luogo nel rispetto delle modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia a totale cura e spesa del soggetto convenzionato, previa attivazione delle procedure previste dalla legge, con l'obbligo di dotarsi di tutti i visti, pareri, assenti, nullaosta e autorizzazioni necessari, tenuto conto delle prescrizioni urbanistiche, manlevando il Concedente da qualsiasi responsabilità per incidenti o danni a persone e/o cose eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.

Le opere realizzate, previa verifica dei competenti uffici tecnici comunali, verranno acquisite in proprietà del Comune di Sinnai per accessione ai sensi dell'articolo 934 Codice Civile, senza che competa al Concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'articolo 936 del Codice Civile. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dal Comune, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera c del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Nel corso di validità della concessione il Concessionario, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute, può realizzare, di propria iniziativa, ulteriori opere non ricomprese in quelle di cui al comma 1 del presente articolo, previa autorizzazione del Concedente ed osservanza del procedimento previsto dalle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia.

Il Concessionario, previa comunicazione al concedente, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità dell'impianto, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del Concessionario.

Art. 8 Bar ristoro

Il concessionario può esercitare, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla vigente legislazione, il servizio di bar/ristoro all'interno dell'impianto.

Art. 9 – Responsabilità

Il concessionario è responsabile di eventuali danni e incidenti derivanti dallo svolgimento delle gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere qualsiasi altra attività svolta presso la struttura concessa.

Il concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che possano derivare in qualsiasi modo e momento da quanto forma oggetto della presente concessione.

A tal fine, è a carico del Concessionario la stipula di apposita polizza per la responsabilità civile derivante alla stessa Concessionaria dall'esercizio della propria attività all'interno della struttura, in qualità di conduttore, che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone ammesse nell'area delle attrezzature o all'uso delle attrezzature.

La polizza assicurativa da stipulare deve coprire l'eventualità di danni alle persone (massimale minimo € 1.000.000,00) e di danni alle cose (massimale minimo € 50.000,00).

Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune - Settore AAGG e Personale.

Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Il concessionario è responsabile per eventuali danni a terzi derivanti dall'accesso di persone oltre il numero consentito dalla capienza dell'impianto.

Il Concessionario si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nello svolgimento dell'attività, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e della vigente normativa, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, assumendosi ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni a persone o cose eventualmente arrecati al Concedente o a terzi durante l'esecuzione del contratto.

Il Concedente non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare al Concessionario o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente concessione o per qualsiasi altra causa.

Il Concessionario si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il Concessionario risponde in ogni caso dell'operato del personale utilizzato.

Il Concessionario si obbliga a munirsi di tutte le assicurazioni e/o licenze prescritte dalla legge in ordine all'espletamento della concessione: devono essere scrupolosamente osservate tutte le norme vigenti o in futuro emanate sia in materia igienico-sanitaria, sia ai fini della prevenzione degli infortuni e degli incendi e di quant'altro possa interessare la gestione dell'impianto, comprese le prescrizioni urbanistiche.

Il Concessionario risponde dei danni causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo da parte degli utenti, fatta eccezione per le scolaresche che utilizzino l'impianto durante l'orario d'uso da parte dell'istituto scolastico.

In caso di danni arrecati da studenti durante le ore riservate all'attività della scuola, al concessionario è dovuto il risarcimento del danno a carico dell'autorità scolastica.

Il concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa che tenga indenne il concedente da eventuali danni cagionati da furto e atti vandalici che dovessero verificarsi durante la gestione della struttura sportiva scolastica data in uso.

Non é considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Art. 10 – Vigilanza durante le manifestazioni

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, il concessionario provvederà al personale di vigilanza ed assumerà ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico. Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano, il concessionario dovrà richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

Art. 11 – Durata e limiti della concessione

La concessione ha la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione.

Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga, salvo rinnovo alla scadenza a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.

Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento del Concessionario ovvero recesso, con preavviso di almeno due mesi, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

Art. 12 - Cessazione anticipata della concessione

Viene pronunciata la **decadenza** della concessione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- a. violazione degli obblighi assunti con la stipula della presente concessione, risultante da contestazioni formali del Concedente;
- b. danneggiamenti intenzionali o causati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.
- c. esercizio di attività diverse da quelle ammesse nell'impianto, senza la preventiva autorizzazione del Concedente;
- d. cessione della concessione;
- e. scioglimento del contraente;
- f. perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni Sportive e modifiche della denominazione del concessionario tale da far perdere il collegamento dell'Associazione Sportiva Dilettantistica alla Città di Sinnai.

La concessione può essere **revocata** nei seguenti casi:

- a. per rilevanti motivi di pubblico interesse del Concedente;
- b. per gravi motivi di ordine pubblico;

L'Amministrazione comunale ha, inoltre, facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.

Nessuna pretesa il Concessionario può avanzare a seguito dell'atto di revoca alla quale deve seguire la riconsegna della palestra.

La Concessione può essere **risolta** per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il Concessionario:

- a. grave e reiterata mancanza di pulizia;
- b. gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
- c. grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- d. gravi inadempienze relativamente all'attuazione degli investimenti programmati;

Art. 13 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Sinnai e il concessionario, che non siano risolte in via bonaria fra le parti, è competente il Foro di Cagliari.

Art. 14 – Disposizioni finali

La presente concessione potrà essere oggetto di modifica a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi a cui sin d'ora il concessionario intende assoggettarsi.

L'Amministrazione si riserva di assumere le proprie determinazioni in merito al pagamento del canone e delle utenze, all'atto della rivisitazione del regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali;

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le norme di legge vigenti in materia, le norme del codice civile in quanto applicabili e le norme contenute nel vigente Regolamento di Gestione degli Impianti Sportivi Comunali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. E PERSONALE

(Sig.ra Paola Asuni)

(firma)_____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E TECNOLOGICI

(Ing. Luisa Cocco)

(firma)_____

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA

(Sig. Mauro Moi)

(firma)_____

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Sinnai, 10/08/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Maria Antonietta Basolu